

Regolamento concernente la disciplina dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 39 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

- art. 1 oggetto
- art. 2 canoni per i permessi di ricerca e per le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche
- art. 3 riduzione dei canoni per le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche
- art. 4 applicazione dei canoni
- art. 5 adeguamento dei canoni
- art. 6 decorrenza dei canoni
- art. 7 rinvio
- art. 8 entrata in vigore

### **art. 1** oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5, comma 39 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), disciplina gli importi e le modalità di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

2. Il presente regolamento si applica alle risorse geotermiche a bassa e media entalpia di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 22/2010.

### **art. 2** canoni per i permessi di ricerca e per le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche

1. Il permesso di ricerca delle risorse geotermiche è soggetto al pagamento del canone annuo anticipato pari a 415,68 euro per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.

2. La concessione di coltivazione delle risorse geotermiche è soggetta al pagamento del canone annuo anticipato pari a euro 831,35 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

### **art. 3** riduzione dei canoni per le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche

1. Il canone annuo anticipato di cui all'articolo 2, comma 2, è ridotto:
  - a) del 50 per cento, in caso di reimmissione totale della risorsa geotermica qualora l'utilizzo della risorsa non si configuri come un generatore di entrate nette;
  - b) del 40 per cento, nel caso di concessione di coltivazione delle risorse geotermiche con un solo pozzo che emunge da una profondità inferiore a settecento metri.
2. La riduzione di cui al comma 1, lettera a) è applicata ai soggetti aventi diritto, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da redigersi ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto della condizione di cui al medesimo comma 1, lettera a).
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono cumulabili entro un massimale del 70 per cento dell'importo del canone.

### **art. 4** applicazione dei canoni

1. I canoni annui anticipati di cui all'articolo 2 sono versati alla Regione all'atto del rilascio del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione delle risorse geotermiche e, successivamente, entro le date di scadenza delle relative annualità.

### **art. 5** adeguamento dei canoni

1. Gli importi di cui all'articolo 2, sono aggiornati annualmente, nella misura del 100 per cento della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT, con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche, da pubblicarsi sul sito internet della Regione.

### **art. 6** decorrenza dei canoni

1. I canoni annui anticipati determinati ai sensi dell'articolo 2 si applicano con decorrenza dalla prima annualità del canone in scadenza successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

### **art. 7** rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme statali

vigenti in materia.

## **art. 8** entrata in vigore

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO : IL PRESIDENTE